

ATTO ISTRUTTORIO

Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 della fornitura di arredi da ufficio per il personale afferente alla sede istituzionale di Napoli, IREA-CNR nell'ambito delle spese generali di Istituto.

CIG B2A131CB67 - URL CNR <https://www.urp.cnr.it/266141-2024>

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità "Codice");

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, il quale consente, per affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a euro 140.000,00, di procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; VISTO il provvedimento relativo all'affidamento diretto della fornitura di cui all'oggetto, prot. 279326 del 02/08/2024 all'operatore economico MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. con sede legale in Via Piane,129 CAP 64046, Montorio al Vomano (TE), CODICE FISCALE 01991400670, PARTITA IVA 01991400670 con il quale è stato, altresì, nominato il Dott. Francesco Soldovieri quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice;

CONSIDERATI altresì i principi previsti dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 tra i quali le clausole sociali volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

VISTO l'art. 52, comma 1 del Codice, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che le stazioni appaltanti procedono alla risoluzione del contratto qualora a seguito delle verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati;

CONSIDERATO che, l'operatore economico individuato ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale è stato evidenziato che un soggetto facente parte della governance societaria, quale il Revisore Contabile, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, ha riportato con sentenza n. 903/2015 la condanna ai sensi art. 110 c.p. 216 comma 1, 219 commi 1,2, 223 comma 1 R.D. 16 MARZO 1942. 267, passata in giudicato in data 26 maggio 2021;

VISTO che dalla dichiarazione di cui sopra risulta che è decorso il termine di cui all'art. 179 c.p. ed è stata inviata istanza di riabilitazione in data 28 maggio 2024;

VISTO che l'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 attribuisce rilievo ai fini dell'esclusione al fatto che l'Operatore abbia commesso un «illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi»;

VISTO che l'art. 98, comma 3, lett. h) statuisce che l'illecito professionale si può desumere al verificarsi, da parte dell'Operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, di taluno dei seguenti reati

consumati, tra cui rilevano le ipotesi di «bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

VISTO l'art. 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 attribuisce altresì rilievo, ai fini dell'esclusione, al fatto che l'Operatore abbia commesso «gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014»;

VISTO che l'Art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le cause ostative sopra indicate non comportano un'automatica esclusione del concorrente ma richiedono che la loro valutazione sia effettuata in contraddittorio con l'Operatore Economico, effettuando una valutazione complessiva del concorrente in relazione alla specifica prestazione oggetto dell'affidamento;

VISTO che è stata inviata alla ditta MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. una richiesta di maggiore dettaglio e ogni informazione, dalla quale si riuscisse ad evincere l'efficacia delle misure di self-cleaning, eventualmente intraprese e del relativo programma di adozione;

VISTO che l'Operatore Economico ha inviato una memoria riguardante la posizione del Revisore Contabile della società relativamente alla sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, emessa in data 6 dicembre 2018 e divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21 aprile 2015 dal Tribunale in composizione monocratica di Teramo;

VISTI gli atti della procedura in argomento ed accertata la regolarità degli stessi in relazione alla normativa ed ai regolamenti vigenti;

VALUTATO il principio del risultato;

Considerato che quanto rilevato e le misure di self cleaning adottate dall'Operatore Economico abilitano quest'ultimo ad ottenere la fornitura in argomento

Dichiara

ai fini dell'istruttoria:

- che il procedimento di acquisto risulta condotto in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia;
- nulla osta all'emissione della lettera d'ordine purché munita di apposita clausola risolutiva in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti di ordine generale.

Il RUP

Dott. Francesco Soldovieri